

DELIBERAZIONE N. DC/2024/00090 (PROPOSTA N. DPC/2024/00093)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2024

ARGOMENTO N. 729

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute - Individuazione partecipazioni da razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2023/CC/54.

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:09, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste la Vice Segretaria Generale Vicaria Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Stefania COLLESEI , Giovanni GANDOLFO , Enrico RICCI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Enrico CONTI	Luca MILANI
Edoardo AMATO	Cecilia DEL RE	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Valerio FABIANI	Renzo PAMPALONI
Paolo BAMBAGIONI	Massimo FRATINI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Beatrice BARBIERI	Giovanni GANDOLFO	Enrico RICCI
Marco BURGASSI	Giovanni GRAZIANI	Massimo SABATINI
Matteo CHELLI	Alessandra INNOCENTI	Eike Dieter SCHMIDT
Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI	Marco SEMPLICI
Stefania COLLESEI	Lorenzo MASI	Angela SIRELLO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI	Guglielmo MOSSUTO
Francesco CASINI	Francesco GRAZZINI	Luca SANTARELLI

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- il predetto decreto legislativo 175 prevede al proprio articolo 20 che le *“amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2”* dello stesso articolo *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, e che i suddetti provvedimenti debbano essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Evidenziato che:

- il Tusp, al suo articolo 4, elenca le finalità perseguibili e i campi di attività delle partecipazioni detenibili dalle Amministrazioni pubbliche. Ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- per quanto riguarda le finalità perseguibili tramite il possesso di partecipazioni, si richiamano inoltre:
- il comma 3 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- il comma 5 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale sono detenibili quelle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (holding);
- il comma 7 dell'art. 4 del TUSP secondo il quale sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;
- il comma 9-bis dell'articolo 4 del TUSP secondo il quale nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- il comma 9 ter dell'art. 4 secondo il quale è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Richiamati i seguenti atti di Razionalizzazione/Revisione periodica adottati dal Comune di Firenze:

- il Piano operativo di Razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014 con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015;
- la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione approvato con deliberazione di CC numero 20 del 20/3/2017;
- deliberazione consiliare numero 70/2018 del 20/12/2018 ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione;
- deliberazione consiliare numero 64 del 16 dicembre 2019 ad Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Ricognizione delle partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione. Relazione sull'attuazione deliberazione 2018/CC/70;
- deliberazione consiliare numero 58 del 28 dicembre 2020 ad Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Ricognizione delle partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2019/CC/64;
- deliberazione consiliare numero 55/2021 del 13/12/2021 ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione;
- deliberazione consiliare numero 57/2022 del 19/12/2022 ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione - Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2021/CC/55;
- deliberazione consiliare numero 54/2023 del 20/12/2023 ad oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute - Individuazione partecipazioni da razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2022/CC/57;

Richiamato l'articolo 20, comma 4, del TUSP, che prescrive inoltre che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti, e dato atto che tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato 3 "Stato di attuazione della revisione al 31.12.2022" (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Dato atto che per quanto fin qui detto occorre effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Firenze detiene al 31/12/2023 partecipazioni, dirette o indirette, e in tale ambito la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "*piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione*" qualora si verificano le seguenti condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamati:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 22/2018 avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti Locali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del Dlgs175/16*";
- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle

partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” pubblicati dal Ministero dell’Economia - Dipartimento del Tesoro;

- gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti per la sussistenza del controllo pubblico sulle società partecipate ai fini del rispetto delle norme previste dal D.lgs. 175/16 ed in particolare delle sentenze 16/2019 e 25/2019 della Corte dei Conti Sez. Riunite in S.G. (le quali incardinano la fattispecie in ragione dell’effettiva facoltà dei soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società);

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che con l’operazione di aggregazione Multiutility, approvata con deliberazione quadro CC 49 del 19 ottobre 2022, è stato modificato l’assetto delle partecipazioni del Comune di Firenze dal momento che la società Acqua Toscana Spa è stata incorporata in Alia Servizi Ambientali Spa (in seguito anche Alia) per fusione e quindi si è estinta con efficacia dal 1° febbraio 2023, mentre la società Toscana Energia Spa è divenuta, già al 31/12/2022, partecipazione indiretta per il tramite di Alia Servizi Ambientali Spa;

Ricordato che:

- alla società Alia/Multiutility è stato dato indirizzo, con la deliberazione quadro CC 49 del 19 ottobre 2022, di presentare un piano di revisione delle partecipazioni acquisite con la fusione al fine di permettere ai soci e al Comune di Firenze di assumere le necessarie determinazioni ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs 175/16;
- in occasione del Piano di Razionalizzazione 2023 a seguito di richiesta degli uffici, Alia (con nota ns prot. 331676/2023) aveva trasmesso le schede informative relative alle proprie partecipate e comunicato che era in fase di svolgimento l’analisi e verifica sull’assetto del gruppo coerentemente alle finalità industriali di Alia nell’ambito del progetto Multiutility anche compatibilmente con l’avanzare delle varie fasi del progetto medesimo;
- il Comune di Firenze nel Piano di Razionalizzazione 2023 aveva evidenziato alcune

osservazioni sulle società del gruppo Alia nell'ottica degli elementi di attenzione contenuti nell'articolo 20 del Dlgs 175/16 (cfr allegato A5 deliberazione CC 54/2023 del 20/12/2023) e aveva trasmesso il suddetto Piano ad Alia Servizi Ambientali Spa per gli opportuni interventi (nota prot. n. 45807/2024);

Rilevato che

- Alia non ha ancora presentato Piani organici di razionalizzazione delle proprie società e ha fornito informativa (nota ns prot. 359827/2024) sulle operazioni condotte nel 2024, facendo rilevare che *“Le operazioni realizzate dalla Scrivente Società sulle proprie partecipate si collocano nell’ambito di una strategia industriale coerente con le coordinate del Progetto Multiutility, deliberato dal Comune di Firenze con deliberazione consiliare 19 ottobre 2022, n. 49, e adottata in esercizio dei margini di autonomia che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175) riconosce alle società, come la Scrivente, che abbiano emesso strumenti finanziari su mercati regolamentati, le quali beneficiano di una equiparazione sistemica alle società quotate;*
- con la suddetta nota 359827/2024 la società Alia ha inoltre trasmesso le schede informative delle partecipazioni di solo primo livello detenute al 31/12/2023;
- non sono state fornite da Alia informazioni sulle società indirette che rientrano nella definizione dell'articolo 2 comma 2 lettere g) e m) del TUSP fino all'esaurimento della catena di controllo;

Tenuto conto che:

- in Alia Servizi Ambientali Spa, società totalmente pubblica in quanto partecipata da tutte amministrazioni pubbliche, il Comune di Firenze e altri Enti Locali soci pubblici (53 soci per una percentuale di oltre il 93% del capitale sociale) hanno sottoscritto un patto parasociale relativo alla governance;
- sulla base di quanto sopra il Mef e la Corte dei Conti hanno espresso indirizzo unanime che tali società sottostanno al controllo pubblico “congiunto”;
- la giurisprudenza contabile ha chiarito che, nella ricognizione ex art. 20 del Tusp, vanno incluse anche le società, e le loro indirette, che, come Alia, hanno emesso strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e ricadenti nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 26 del Tusp;

Ritenuto necessario, pertanto, includere nella rilevazione anche le partecipazioni di Alia Servizi Ambientali Spa che rientrano nel combinato disposto di cui ai commi 2 lettere g) e m) dell'articolo 2 del TUSP e, in particolare:

- le società di Alia di primo livello, inserendo le schede trasmesse da Alia (Allegato A5), in cui sono state annotate le difformità rispetto ai parametri di cui all'art. 20 del TUSP;
- le società indirette di livello successivo al primo e fino al primo livello di partecipazione in assenza di controllo per il tramite di Alia Servizi Ambientali Spa, Allegato A6, riportante le schede di razionalizzazione sulla base delle informazioni acquisite dagli uffici da fonti ufficiali esterne;
- e, per completezza di informazioni, le società indirette di Alia partecipate da Publiacqua Spa (allegato A7);

Rilevato in particolare come alcune società del gruppo Alia riscontrano delle criticità ai sensi dell'art. 20 c.2 del Dlgs 175/2016 che saranno segnalate alla società in modo tale da definire congiuntamente con gli altri soci le opportune azioni di razionalizzazione;

Dato atto che l'esito complessivo della ricognizione del gruppo di partecipazioni del Comune di Firenze risulta dall'Allegato A "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016" (di seguito Razionalizzazione periodica), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali al 31/12/2023 detenute in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 2 dell'allegato A alla presente deliberazione e di seguito riportata:

1. partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 TUSP:

A) comma 2 lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"

- Alia Servizi Ambientali S.p.A.
- Casa S.p.A.
- Farmacie Fiorentine A.F.A.M. S.p.A.
- Firenze Parcheggi S.p.A.
- Mercafir S.C.p.A.
- SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. (svolge anche attività afferenti alla lettera B che segue) *
- Servizi alla Strada S.p.A. (SAS) (svolge anche attività afferenti alla lettera B che segue) *
- Toscana Aeroporti S.p.A.

B) comma 2 lett. d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”

- Servizi alla Strada S.p.A. *
- SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. *

C) comma 2 lett. e) “servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

- Società Consortile Energia Toscana - CET S.c.r.l.

D) comma 3 “società di valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni”:

- ATAF S.r.l.

E) comma 7 “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Firenze Fiera S.p.A.

F) comma 9-ter “E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.”

- Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.

G) comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.”

- Centrale del latte d'Italia S.p.A.

2. partecipazioni dirette non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3, 7, 9-ter e 9-quater o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Bilancino S.r.l. in liquidazione

Ricordato che alcune delle società partecipate sopra elencate hanno emesso:

1. azioni quotate su mercati regolamentati e dunque sono soggette alle disposizioni dell'articolo 1 comma 5 *“le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2 comma 1 lett p), nonché alle società da esse controllate”*:

- Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (rientra anche nell'esclusione art 4 co 9-quater);
- Toscana Aeroporti S.p.A.;

2. strumenti finanziari non azionari quotati su mercati regolamentati e dunque non si applica il D.Lgs 175/16 (art. 26 comma 5):

- Alia Servizi ambientali S.p.A.;

Dato conto, come risulta dalla “Razionalizzazione periodica”, che il Comune di Firenze al 31/12/2023 possiede partecipazioni di secondo livello (ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. g) del Tusp) detenute per il tramite di società controllate e segnatamente quelle in

Gest S.p.A.,

Firenze Mobilità S.p.A.,

e Consorzio Informercati in liquidazione,

tutte riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 dlgs 175/16 come meglio specificato nella ricognizione allegata, oltre alle partecipazioni detenute per il tramite della società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Allegati A5, A6, A7);

Evidenziata la necessità di intervenire sull'assetto di Firenze Mobilità S.p.A., al fine di ricondurre la partecipazione alle caratteristiche organizzative richieste dal Tusp (art 20 comma 2 lett b) rappresentate con le deliberazioni CC 55/2021, 57/2022 e 54/2023;

Ricordato altresì che già a seguito dell'indirizzo espresso con la deliberazione CC 55/2021 Firenze Parcheggi si era attivata per il superamento delle criticità relative a Firenze Mobilità e che la proposta non era stata accolta dalla maggioranza dei soci e pertanto non è stato possibile attuarla;

Ritenuto di indirizzare la controllata Firenze Parcheggio S.p.A. a riproporre all'assemblea dei soci l'adozione di azioni di razionalizzazione per il superamento della criticità di cui all'art 20 comma 2 lett. b) e in caso di insuccesso di predisporre apposita relazione dalla quale si evincano possibili proposte ulteriori di razionalizzazione o idonee motivazioni per il mantenimento della società;

Ricordato in ordine alla partecipazione della controllata Firenze Parcheggio S.p.A. in Destination Florence Convention & Visitors Bureau Scrl, oggetto di indirizzo di razionalizzazione nei Piani degli anni precedenti, che Firenze Parcheggio Spa (con nota prot. 111117 del 3 aprile 2023) ha comunicato che il 16 marzo 2023 ha perfezionato l'atto di alienazione della quota in Firenze Convention Bureau S.c.r.l. a favore di Toscana Aeroporti S.p.A. per un prezzo pari al valore nominale di euro 260,00. Dunque, la partecipazione è cessata nel corso del 2023 e la razionalizzazione si è conclusa con esito positivo;

Ricordato che la società Bilancino S.r.l. a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, risulta tuttora in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata;

Evidenziato che il provvedimento di razionalizzazione deve essere reso disponibile alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (articolo 15 del Dlgs 175/16) e trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (comma 3 art 20 D.lgs. 175/16);

Ritenuto necessario approvare il Piano di Razionalizzazione/Revisione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, ricomprensivo della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze, l'individuazione delle partecipazioni da razionalizzare, la relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con deliberazione 2023/CC/54, le schede analitiche delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, redatte secondo i contenuti dei modelli ministeriali di riferimento e le schede di sintesi delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 redatte secondo i contenuti delle "linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni" predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera 22/2018, allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica" (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304) che prevede all'articolo 30 che i Comuni effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei SPL a rilevanza economica affidati con modalità in house tramite apposita appendice alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che in particolare al comma 1 dell'art. 30 del Dlgs 201/2022 è previsto che "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti,

nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”

Preso atto che con deliberazione di Giunta numero 539 del 10/12/2024 sono state adottate le relazioni contenenti le ricognizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui al comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 201/2022;

Dato atto che alla presente deliberazione sarà riportata in appendice, per quanto concerne i servizi affidati a società in house, il provvedimento che approva la relazione contenente le ricognizioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all’articolo 30 del Dlgs. 201/2022, per i fini di cui all’articolo medesimo;

Tenuto conto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 30 del Dlgs.201/22, nel caso di servizi pubblici a rilevanza economica affidati a società in house, le relative relazioni di cui al comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 201/2022 costituiscono appendice al Piano di Razionalizzazione periodica 2024 e che pertanto saranno inserite nella documentazione a corredo del piano;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Richiamato lo Statuto del Comune di Firenze;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;
2. di approvare il Piano di Revisione/Razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendente:
 - la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze,
 - l’individuazione delle partecipazioni da razionalizzare,
 - la relazione sull’attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con

deliberazione 2023/CC/54,

- le schede analitiche delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 redatte secondo i contenuti dei modelli ministeriali di riferimento;
 - le schede di sintesi delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 redatte secondo i contenuti delle “linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni” predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie delibera 22/2018;
3. di rinnovare l’indirizzo alla Società Alia Servizi ambientali Spa di presentare un completo piano di razionalizzazione delle partecipazioni che tenga conto delle prescrizioni di cui al TUSP e in particolare del combinato disposto di cui all’art. 4 e 20 del Tusp;
 4. di indirizzare la controllata Firenze Parcheggi S.p.A. a rinnovare azioni per il superamento della criticità di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 20 e in caso di insuccesso di predisporre apposita relazione dalla quale si evincano possibili proposte ulteriori di razionalizzazione o idonee motivazioni per il mantenimento della società;
 5. di trasmettere il presente Piano alle società interessate da azioni di razionalizzazione;
 6. di prendere atto che con deliberazione di Giunta n 539 del 10/12/2024 è stata approvata la relazione contenente le ricognizioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all’articolo 30 del Dlgs. 201/2022;
 7. di riportare in appendice (Appendice 1) al presente Piano di Razionalizzazione periodica 2024 la relazione sui servizi pubblici a rilevanza economica affidati a società in house ex articolo 30 del Dlsg. 201/22, riguardante l’affidamento a SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A, dando atto che dalla deliberazione di Giunta sopra citata emerge che nessun’altra Direzione Comunale, nella propria attività ricognitiva ex art. 30 Dlgs 201/2022, ha rilevato e comunicato servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house del Comune di Firenze;
 8. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all’articolo 20 del TUSP;
 9. di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/12/2024	Il Dirigente / Direttore Bartoli Lucia
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/12/2024	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	19: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Cristiano Balli, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collese, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,
Contrari	11: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Cecilia Del Re, Alessandro Emanuele Draghi, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Lorenzo Masi, Dmitrij Palagi, Massimo Sabatini, Eike Dieter Schmidt, Angela Sirello,
Astenuti	0
Non votanti	0

essendo presenti 30 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste la Vice Segretaria Generale Vicaria Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Stefania COLLESEI , Giovanni GANDOLFO , Enrico RICCI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Enrico CONTI	Luca MILANI
Edoardo AMATO	Cecilia DEL RE	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Valerio FABIANI	Renzo PAMPALONI
Paolo BAMBAGIONI	Massimo FRATINI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Beatrice BARBIERI	Giovanni GANDOLFO	Enrico RICCI
Marco BURGASSI	Giovanni GRAZIANI	Massimo SABATINI
Matteo CHELLI	Alessandra INNOCENTI	Eike Dieter SCHMIDT
Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI	Marco SEMPLICI
Stefania COLLESEI	Lorenzo MASI	Angela SIRELLO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI	Guglielmo MOSSUTO
Francesco CASINI	Francesco GRAZZINI	Luca SANTARELLI

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

Favorevoli 19: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Cristiano Balli, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collesei, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,

Contrari 10: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Cecilia Del Re, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Lorenzo Masi, Dmitrij Palagi, Massimo Sabatini, Eike Dieter Schmidt, Angela Sirello,

Astenuti 0

Non votanti 1: Alessandro Emanuele Draghi,

essendo presenti 30 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare Controllo Enti partecipati			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
11/12/2024	26/12/2024	17/12/2024	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A- Piano di Razionalizzazione 2024 - ddd0fd7fbddd71d455c8d9c881e741d5103cd314baf3bc6e85c573faa5aa9376

Allegato A2- Schede di sintesi partecipazioni dirette Comune di Firenze 31_12_2023 -
60d8911beaf5c23cc55ee6aeee119d1f7787946a78528e41ae0d1f614867bb05

Allegato A3- Schede di sintesi partecipazioni indirette Comune di Firenze 31_12_2023 -
eb4f90aaf46ee390f4c2cc92fa60cf660e85e5c0b1abfad7992b30e3f1e8d095

Allegato-A7- Schede partecipazioni Publiacqua Spa (gruppo Alia Servizi ambientali Spa) -
117e6ebd45bbf4215fe0e1dee633a34fcfce681887ff1e8eebea727c6a83daa

AllegatoA1- Schede informative società dirette e indirette 31_12_2023 -
e19a2aacba421d0382df814d6453d15a3fc6c615268e9ec193d8d3eb33979252

AllegatoA4 IND- Schede di sintesi partecipazioni indirette Alia Servizi Ambientali Spa 31_12_2023 -
532ed7f44ad2fb23eab8b3c23e8c5c684065e7d0f780361dc0220ef92814e8f1

AllegatoA4- Schede di sintesi partecipazioni dirette di Alia Servizi ambientali Spa 31_12_2023 -
43a38f18ca14862c165b8960b0951d2bb29ef726b2570bf76659a8735ac19e0b

AllegatoA5- Schede società dirette di Alia Servizi Ambientali Spa 31_12_2023 -
30caa78cacca6236dfe6e86791b44aa6d153c521bf44504a7aed8f77056c8202

AllegatoA6- Schede società indirette di Alia Servizi Ambientali Spa 31_12_2023 -
7f472bc02355ff0d132aa01f49d463dedb5f0fd3b19b6f619e794055ca42ef2b

Appendice - Silfi - scheda 2024 ricognizione SPL_art 30_dlgs201_22.pdf -
9f0b939f8b67075c3cbb078deba86394a11fe912325b028f6118142f2f63f75f

IL SEGRETARIO GENERALE

Carla De Ponti

IL PRESIDENTE

Cosimo Guccione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.